

STATUTO

GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT PORTA SAN
MARCO 72

Numero REA: PT - 146044

Codice fiscale: 01395590472

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2022 - Statuto completo	2
--	---



Lorenzo Zogheri
NOTAIO

Allegato "B" all'atto Rep. n. 47.696 Racc. n. 23.431

S T A T U T O TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ARTICOLO 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Pistoia, la società cooperativa denominata **"GULLIVER Società cooperativa sociale"** siglabile in "Gulliver s.c.s.".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanza sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 (Durata)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050; la durata potrà essere modificata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO-OGGETTO

ARTICOLO 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, economici ed educativi.

A tal fine la Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini organizzando senza fini di lucro attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate, ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato o quali utenti - partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, può aderire a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, o promuoverne la costituzione.

ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

- * realizzazione e manutenzione di giardini, parchi, barriere verdi di protezione stradale, opere di recupero ambientale in modo particolare per gli Enti pubblici ma anche per conto di Enti privati;
- * organizzazione e gestione di servizi in agricoltura ed in enologia quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: potatura, dissodamento dei terreni, imbottigliamento, lavorazione di prodotti agricoli ecc.
- * prestazioni di servizi per conto di Enti Pubblici e privati di custodia e giardinaggio, di pulizia e di piccola manutenzione degli immobili e degli impianti e facchinaggio in genere nonché altre attività di verifica e di controllo demandate dagli Enti Pubblici;
- * noleggio di macchine ed attrezzature a terzi;
- * servizi per conto di aziende pubbliche e municipalizzate legati a gestioni calore, gestione degli acquedotti e dei sistemi distributivi di energia elettrica, servizio rifiuti;
- * attività di formazione anche finalizzata all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e consulenza in ambito formativo in conformità con gli scopi istituzionali;
- * attività di formazione e consulenza, con esclusione delle attività riservate a speciali categorie iscritte in appositi Albi o Elenchi;
- * attività di ricerca scientifica e di studi , nonché relative attività di pubblicazione;

* attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

* attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

* attività di promozione della funzione sociale del volontariato nel suo ruolo di espressione e promozione dei vincoli della solidarietà, per servire in modo organico e adeguato alle persone con servizi ed interventi esplicativi nell'ambito delle leggi nazionali e regionali concernenti il servizio socio - sanitario, la cultura, l'attività scolastica, lo sport e l'utilizzo del tempo libero;

* attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi;

* attività di ristorazione;

* attività di trasformazione di prodotti agricoli per con terzi;

* attività di autotrasporto conto terzi;

* attività di muratura e di restauro in genere;

* servizi di grafica pubblicitaria e volantinaggio anche porta a porta;

* servizi di allestimento ed organizzazione di mostre e montaggio di palchi per spettacoli e manifestazioni;

* attività ricreative e di animazione;

* servizi di inoltro e/o consegna di plichi, missive, corrispondenza, notifiche, e comunque consegna di ogni genere di documentazione sia per conto di enti pubblici che di privati;

* servizi di pulizia di impianti ad edifici civili ed industriali, attività di facchinaggio, traslochi, trasporto di merci per conto terzi;

* servizi di custodia di autoveicoli, motoveicoli e cicli nei parcheggi autorizzati dagli enti competenti;

* gestione di impianti sportivi e ricreativi; gestione di servizi bar e mensa per enti pubblici e privati, servizio di sporzionamento pasti presso mense private e pubbliche;

* servizi di guida di autoveicoli pubblici e privati e di scuolabus anche in collaborazione con terzi;

* servizi di gestione dei rifiuti, previa iscrizione negli appositi albi e conseguimento delle relative autorizzazioni;

* gestione di piattaforme ecologiche e impianti di gestione e trattamento dei rifiuti.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque

altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, purchè si tratti di attività per l'esercizio delle quali la società presenti tutti i requisiti richiesti dalla Legge.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa sociale si impegna nel Servizio Civile Nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma. La società potrà infine prestare fidejussioni e garanzie reali anche per obbligazioni di terzi.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale

e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ARTICOLO 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un quarto del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa

o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato volontario adeguamento agli standard produttivi; Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 24 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine

di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (Obblighi dei soci)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le seguenti modalità e nei termini previsti dal Consiglio d'amministrazione all'atto dell'ammissione;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

TITOLO VI RISTORNI

ARTICOLO 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare

loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

La ripartizione dei ristorni a ciascun socio sarà attribuita mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 500,00 euro;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

da qualunque altro importo pervenuto alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o contributi di qualsiasi tipo da soggetti pubblici o privati.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Le quote detenute dai soci operatori sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci operatori contraggono con la medesima.

ARTICOLO 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro

centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del tre per cento (3%);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f).

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f)

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta a fondi di riserva indivisibile salvo quanto indicato nella precedente lettera b).

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Sindaci quando si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 co.1 del codice civile.

ARTICOLO 21 (ASSEMBLEE)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale ed eventualmente entro sei mesi quando particolari circostanze lo richiedano; essa si riunisce inoltre tante volte quante il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario,

- a) per deliberare sul bilancio, la destinazione degli utili, la ripartizione dei ristorni,
- b) per procedere alla nomina delle cariche sociali,
- c) per procedere all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d) per determinare l'eventuale misura dei gettoni di presenza e del compenso da attribuire agli amministratori per la loro attività collegiale e per l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci,
- e) per approvare i Regolamenti previsti dallo Statuto,
- f) per discutere gli argomenti che le venissero sottoposti dal Consiglio di Amministrazione e per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e posti all'ordine giorno.

I soci hanno diritto di far iscrivere all'ordine del giorno determinati temi e richiedere convocazione dell'assemblea a condizione che la richiesta presentata per iscritto da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto nell'Assemblea. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata con avviso scritto da spedirsi all'indirizzo del domicilio, risultante dal Libro dei Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza; nell'avviso saranno indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. Ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno potrà essere convocata in altre località, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre la sede legale. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si ritiene regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. E' facoltà del Consiglio di amministrazione adottare ogni altra modalità, oltre quella sopra citata, per diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida

qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati, tranne che la Legge non preveda inderogabilmente maggioranze diverse.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da altri soci aventi diritto al voto, che non siano amministratori o sindaci; ciascun socio può rappresentare al massimo 3 (tre) soci.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea ma avverranno comunque in modo palese. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa o per acclamazione; sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 22 (Consiglio d'amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina anche il numero. Possono essere eletti consiglieri anche i soci sovventori, eventualmente mandatarî delle persone giuridiche; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più vice presidenti; può

delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori o ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo riterrà utile, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi da farsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, mediante telegramma o telefax o e-mail. Ove il presidente lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato in località diversa dalla sede sociale. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; esse sono di sempre palesi e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) redigere eventuali regolamenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) conferire procure speciali o generali e nominare quando occorra, un direttore della Cooperativa e/o una direzione tecnica operativa, determinandone i poteri, le responsabilità e gli emolumenti; di tale direzione faranno di diritto parte il Presidente ed il vicepresidente;
- g) assumere o licenziare il personale della Cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) dare l'adesione della Cooperativa ad organismi federali e consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- j) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo, sono riservati all'assemblea.

ARTICOLO 23 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere dalle Pubbliche Amministrazioni e dai privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone regolare quietanza. Egli ha anche facoltà di chiedere l'apertura dei conti correnti postali, bancari, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società. Nell'assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 24 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o

su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ., purchè sia costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO IX CONTROVERSIE

ARTICOLO 25 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla C.C.I.A.A. di Pistoia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quaranta (40) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 45 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 26 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 27 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 28 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 29 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e le norme del Codice civile in materia di società cooperative. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.

F.TO: SILVIA BARBARA ANDREINI, LORENZO ZOGHERI.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta mediante aut. n. AGEDRTOS n. 0041855 del 15.09.2020

Registrato a PISTOIA il 29 aprile 2022 al n. 2963 serie 1T

Pistoia, 2 maggio 2022